



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

SEZIONE 15

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUPI	ANDREA	Relatore
<input type="checkbox"/>	TOFFOLI	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 5272/2015  
depositato il 30/07/2015

- avverso la sentenza n. 1253/2015 Sez:4 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

proposto dall'appellante:

difeso da:

ROMA RI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2010/003/SC/000001279/0/020 REGISTRO 2010

www.commerciotelematico.com

SEZIONE

N° 15

REG.GENERALE

N° 5272/2015

UDIENZA DEL

26/09/2016 ore 09:30

N°

6158/15/16

PRONUNCIATA IL:

26/9/16

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28/10/16

Il Segretario

*[Signature]*

## Svolgimento del processo

Il sig. [redacted] propone appello avverso la sentenza, n. 1253/4/2015, con la quale la CTP di Roma ha accolto parzialmente il suo ricorso contro l'avviso recante la liquidazione dell'imposta e l'irrogazione di sanzioni relativamente alla registrazione di una sentenza.

Il ricorso è stato accolto nel senso che il sig. [redacted] è stato chiamato a rispondere, laddove la pretesa erariale non sia stata soddisfatta da altri soggetti solidalmente responsabili, unicamente della quota d'imposta gravante sull'importo del risarcimento di danno cui personalmente è chiamato a far fronte.

Oltre l'appello con cui il contribuente chiede la riforma della sentenza che non tiene conto che l'avviso di liquidazione è stato emesso in relazione ad una sentenza non ancora definitiva, l'appellante chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, nonché presenta istanza di rinvio fino alla definizione del giudizio civile di appello (giudizio che dovrebbe concludersi entro il corrente anno).

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto dell'appello e dell'istanza cautelare.

### Motivi della decisione

L'appello è infondato.

L'art. 37 del testo unico 131/86 sull'imposta di registro dispone che *“gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrari e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l'amministrazione dello Stato”*.

La Corte Costituzionale (ordinanza n. 13 /2008) ha ritenuto tale norma conforme a Costituzione.

In particolare, con riguardo alla dedotta manifesta infondatezza, la Corte Costituzionale richiama le sentenze n. 198 del 1976 e n. 203 del 1988, relativamente a questioni analoghe, in cui, tra l'altro, si stabilisce che:

- 1) Oggetto dell'imposta di registro è una sentenza civile avente efficacia esecutiva e non, come invece erroneamente ritenuto dal rimettente, le «enunciazioni» contenute in detta sentenza;
- 2) La capacità contributiva del contribuente è rispettata dalla possibilità del conguaglio d'imposta o della restituzione del tributo, a séguito della intervenuta definitività dell'atto giudiziario civile soggetto a registrazione;

AC

- 3) “Il legislatore ha salvaguardato le situazioni particolari in presenza delle quali la registrazione si possa effettuare a debito”;
- 4) L'intervento manipolativo richiesto dal giudice *a quo* si sostanzierebbe in un ampliamento del novero delle deroghe all'obbligo di versamento dell'imposta;
- 5) La medesima disposizione non pone difficoltà all'esercizio del diritto di difesa né disconosce il diritto al rimborso del tributo, ove ne ricorrano i presupposti;
- 6) Non sussiste disparità di trattamento tra il cittadino che è in grado di pagare l'imposta e quello che non lo è, stante, da un lato, la previsione, in alcune ipotesi, del beneficio della registrazione a debito e, dall'altro, l'applicazione – anche per le spese di registrazione della sentenza – della regola della soccombenza in giudizio;
- 7) Si verte, comunque, in un ambito «rimesso alla discrezionalità del legislatore», senza che sia stato superato «il limite dell'arbitrarietà e dell'irragionevolezza».

Per queste ragioni, le istanze di rinvio della trattazione della causa e di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato risultano prive di fondamento, attesa la piena legittimità dell'atto impositivo e la circostanza che il contribuente non ha fornito nessun elemento di prova circa la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Per ciò che concerne il difetto di notifica dell'avviso di liquidazione, il Collegio condivide l'assunto dell'Ufficio circa l'applicabilità anche agli atti impositivi della sanatoria di cui all'art. 156 del codice di procedura civile.

A tal riguardo la Cassazione ha stabilito il principio secondo cui “*la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell'avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l'amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - così come della cartella di pagamento, non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, con la conseguenza che l'estensione anche all'avviso di accertamento ed alla cartella, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, e la proposizione del ricorso del contribuente produce, pertanto, l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Corte cass. Sez U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011)*”.

L'appello va pertanto respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

**La Commissione Tributaria Regionale – Sezione 15 -**

Respinge l'appello. Condanna l'appellante alle spese di lite liquidate in euro 500,00.

Roma 26 settembre 2016

**Il Relatore**



[www.commercialista telematico.com](http://www.commercialista telematico.com)

**Il Presidente**

